



Autorità Nazionale Anticorruzione
Prot. **Uscita del 15/10/2024**
Numero: **0119775**
Ufficio: **SG - UPREC - Precontenzioso e pareri**

Comune di Molfetta
c.a. Segretario Generale/RPCT
PEC: segretario.generale@cert.comune.molfetta.ba.it

Oggetto

Art. 110 del d.lgs. 50/2016 – richiesta di parere.

In esito a quanto richiesto con nota acquisita al prot. Aut. n. 85891 del 19 luglio 2024, si comunica che nell'adunanza del 25 settembre 2024, il Consiglio dell'Autorità ha deliberato l'archiviazione dell'istanza di parere medesima, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del Regolamento sulla funzione consultiva.

A fini collaborativi e di ausilio per la stazione appaltante, in relazione all'oggetto del quesito posto, si rinvia all'avviso espresso dall'Autorità in relazione alle previsioni dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016, a tenore del quale la norma «impone espressamente, al verificarsi delle ipotesi tassative ivi indicate, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, secondo l'ordine risultante dalla relativa graduatoria e, comunque, senza consentire o ammettere una rimodulazione di quest'ultima. L'art. 110 del Codice dei contratti, infatti, disciplina alcune ipotesi tassative (tra le quali il caso di risoluzione del contratto) di affidamento del completamento dei lavori o del servizio mediante progressivo interpello dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, secondo l'ordine della relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. In tali casi tassativi – sebbene la procedura concorsuale sia da considerarsi terminata e l'offerta a suo tempo formulata non sia più vincolante nei confronti dell'amministrazione, essendo ormai concluso quel rapporto che si era instaurato con la domanda di partecipazione alla gara – per ragioni di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa il legislatore fa obbligo per la stazione appaltante di avvalersi degli esiti della competizione espletata e di attenersi alla graduatoria formulata, senza che sia possibile, al riguardo, alcun esercizio di discrezionalità, né sulle modalità da seguire per il nuovo affidamento (...), né sul procedimento di scorrimento della graduatoria, vincolato al rispetto dell'ordine di classificazione dei concorrenti così come cristallizzatosi» (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4619/2021)» (Parere Funz Cons 8/2024).

Pertanto, «l'art. 110 del d.lgs. 50/2016 è norma di stretta interpretazione, applicabile nei soli casi ivi previsti, da intendersi come tassativi» (delibera 438/2022).

Si comunica, infine, che ai sensi dell'art. 6 del Regolamento sulla funzione consultiva l'elenco delle archiviazioni è pubblicato sul sito istituzionale e tale pubblicazione sostituisce qualsiasi altra forma di comunicazione ai soggetti richiedenti.

Il Dirigente

Adolfo Candia